

LETTERA CIRCOLARE

(3)

DEL MARCHESE

NICCOLA FRAGGIANNI

DECANO DELLA CAMERA REGALE DI NAPOLI
E DELEGATO DELLA REGAL GIURIDIZIONE
A TUTTI GLI ARCIVESCOVI E VESCOVI
DEL REGNO

Intorno al modo di procedere in cause di Fede.

COLLI REGALI DISPACCI DALLE MAESTA'
DEL RE CATTOLICO

N E L L' A N N O 1746

E D I

FERDINANDO IV

DIRETTO A' DEPUTATI


CONTRA IL TRIBUNALE DELL'UFICIO DELLA INQUISIZIONE
SU LA STESSA MATERIA



I N N A P O L I M D C C L X I

P R E S S O I S I M O N I

Con pubblica autorità



A LOS DEPUTADOS
DEL SANCTO OFICIO.



Viendo el Rey reconoçido por Consulta de la Camara de Santa Clara, quan desordenadamente han sido formados por la Curia Arçobispal de esta Ciudad, los quatro Procesos en materia de Fee contra el Saçerdote Don Antonino Nava, Francisco Frascogna, y el Diacono Don Angel Petrella ; queriendo Su Magestad chanzellar tales desordenes , y impedir los que pueden sueczeder en lo venidero, para indemnidad de sus Supremos Reales Derechos, de las Leyes de este Reyno, y de las Graçias conçedidas a esta Ciudad ; Ha resuelto y mandado al Delegado de su Real Jurisdiccion , haga luego en la forma solita intimar el destierro de este Reyno, en el termino de ocho dias a los Canonigos Don Thomas
Rug-

ALLI DEPUTATI
DEL SANT' OFFICIO.



Vendo il Re riconosciuto con consulta della Camara di Santa Chiara quanto disordinatamente sieno stati formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città i quattro processi in materia di Fede , contro del Sacerdote D. Antonino Nava , Francesco Frascogna , ed il Diacono D. Angelo Petrella ; Volendo S. M. cancellare tali disordini , ed impedire quelli che possano succedere per l' avvenire , per l' indennità de' suoi Supremi Reali Dritti , delle Leggi di questo Regno , e delle Grazie concedute a questa Città ; Ha risoluto , e comandato al Delegato della sua Real Giurisdizione, che faccia subito nella forma solita intimare il destierro da questo Regno nel termine di otto giorni, a' Cano-

Ruggiero, y Don Domingo Giordano, y que llamandose luego el mismo Delegado de la Real Jurisdiccion, al Vicario General de dicha Curia Arçobispal, le haga en el Real nombre una grave repreençion por su atrevimiento de no aver executado puntualmente las leyes del Reyno en el procedimiento de los sobredichos AËtos, y que por lo venidero estè con seria atencion a observarlas, pues que en otro modo S. M. usará contra el mismo, los mas fuertes economicos expedientes.

Que los sobredichos Procesos no sean restituidos a dicha Curia Arçobispal, si no que sean retenidos, como en semejantes casos ha sido la practica, en el Regio Archivo de la Real Jurisdiccion, y que para la reduccion de las cosas a su antiguo estado, como tambien para purgarse los atentados cometidos en el procedimiento de ellos, el mismo Delegado de la Real Jurisdiccion, insinue al dicho Vicario General de esta

Cu-

nici D. Tommaso Ruggiero, e D. Domenico Giordano: e che chiamandosi subito dal medesimo Delegato della Real Giurisdizione il Vicario Generale di detta Curia Arcivescovile, gli faccia in Real Nome una grave riprensione per lo suo ardire, di non aver eseguito puntualmente le Leggi del Regno, nel procedimento de' sopradetti atti, e che per l'avvenire stia con seria attenzione ad osservarle, poichè in altro modo S. M. praticcherà contra del medesimo i più forti Economici espedienti.

Che i sopradetti processi non sieno restituiti a detta Curia Arcivescovile; ma che si ritenghino, come in somiglianti casi si è praticato, nel Regio Archivio della Reale Giurisdizione, e che per la riduzione delle cose al di loro antico stato, come ancora per purgar gli attentati commessi nel procedimento di quelli, il medesimo Delegato della Real Giurisdizione, insinui al detto Vicario Generale di questa Curia

Curia Arçobispal, que luego restituia al Arçobispo de Capua, de quien lo ha reçivido carçerado, el dicho Diacono Don Angel Petrella; reteniendo se no solamente el sobredicho Francisco Frascogna, que por Su Magestad le fue remetido, desde el mes de Deiçiembre del anno 1743. por noticias, que se tuvieron, de aver proferido proposiciones hereticas, y manifestantes Ateismo, sino tambien el Saçerdote Don Antonino Nava que està sugeto a su Jurisdiccion, contra los quales Reos pudiendo, y queriendo en adelante proçeder la misma Curia, haya de observar exactamente las siguientes Reales insinuaciones para el recto, y inviolable ordinario proçedimiento.

Que el mismo Vicario General promptamente chanzelle todo a quello, que en algun modo, o en la pura apparençia, o en la verdadera substancia refguarda el antiguo o nuevo Tribunal de la Fee existente en la misma Curia, y con espezialidad

Arcivescovile, che subito restituisca all' Arcivescovo di Capua, da chi lo ricevè carcerato, il detto Diacono D. Angelo Petrella, ritenendosi non solamente il sopraddetto Francesco Frascogna, che da S. M. le fu rimesso fin dal mese di Dicembre 1743. per le notizie che si ebbero, di avere egli profferito proposizioni Ereticali, e che manifestavano Ateismo, come ancora il Saçerdote D. Antonio Nava, che sta sottoposto alla sua Giurisdizione; contro i quali Rei potendo, e volendo in avvenire procedere la medesima Curia, abbia da osservare esattamente le seguenti Reali insinuazioni per lo retto, ed inviolabile ordinario procedimento.

Che il Vicario Generale prontamente cassi tutto quello, che in alcun modo, o nella pura apparenza, o nella vera sostanza riguarda l'antico, o nuovo Tribunale della Fede esistente nella medesima Curia, e con ispezialità by the Fiscale, il

el Fiscal , el Mastrodatta, los Notarios, el Sello particular del Sancto Oficio , el Portero , los Juezes , y los Consultores de tal Tribunal, la estancia en las Carzeles llamada del Sancto Ofizio , y chanzelle la inscripzion : *Sanctum Officium* : e entallada en Marmol sobre la puerta la principal en las Estancias destinadas al uso de los sobredichos Ofiziales , y Subalternos del pretendido Tribunal de la Sancta Feè : empleando dichas estancias en otro uso , que sea totalmente diverso : y que deba ser restituido a S. M. el sobredicho particular Sello , como tambien todas las Patentes originales de los sobredichos Ofiziales , y Subalternos Diputados en las causas de Feè , con el rescuento de aver sido todo lo demas que resguarda las sobredichas Chanzellaziones puntualmente executado , bajo la pena del destierro inmediatamente del Reyno de dichos Patentados , y de otros que por lo venidero reziviran tales ofizios, ademas

Mastrodatti , i Notari , il Suggello particolare del Sant' Officio , il Portiero , i Giudici , i Consultori di tal Tribunale , la stanza nelle Carceri chiamata del S. Officio , e cassi l' iscrizione *Sanctum Officium* intagliata in marmo sopra la porta principale delle stanze destinate all' uso de' sopradetti Officiali , e Subalterni del preteso Tribunale della Santa Fede: impiegando dette stanze ad altr' uso , che sia totalmente diverso , e che debba essere restituito a S. M. il sopradetto particular Suggello , come ancora tutte le patenti originali delli sopradetti Officiali , e Subalterni Diputados nelle Cause di Fede , con il riscontro di essere stato tutto il dippiù , che riguarda le sopradette cancellazioni , puntualmente eseguita , sotto la pena dello sfratto immediatamente dal Regno di detti Patentati , e degli altri , che per l' avvenire riceveranno tali Officj , ed oltre a ciò di essere dichiarati da ora per allora incor-

mas de fer declarados de-
fde aora pare entonces
incurfos en la Real in-
dignacion , que los tra-
tarà como publicos per-
turbadores del Estado .

Y paraque en lo veni-
dero quede quidata a los
Nacionales toda sombra
defofpecha , y en confe-
quencia para la estable fe-
guridad de fus animos , pa-
ra el efenzial fervizio de
Dios , y el mas exem-
plar decoro de nueftra
Sanctiffima Religion ; ha
tambien mandado S. M.
al dicho Delegado de fù
Real Jurifdicion , infinue
affi mismo en fù Real
Nombre al fobredicho Vi-
cario Generale .

Que por lo que mira a
los Ecclefiaticos, Seglares
y Reglares inquifidos de
Heregia, o de leve, o de
vehemente fufpecha de la
mifma , como tambien
a los Legos , en el So-
lo Reato da Heregia , o
de otro delito del pri-
vativo conozimiento de
la fola potestad Ecclefi-
ftica fobre los Legos a
tenor del Capitulo VI.
del Concordado , dicha
Curia Ordinaria Arço-
bifpal , no deba proçe-
der

corfi nella Reale Indi-
gnazione , che li tratterà
come publici Perturbato-
ri dello Stato .

Ed affinché , per l'avve-
nire rimanga tolta a' Na-
zionali ogni ombra di fo-
fpetto, ed in confequenza
per la ftabile ficurezza
de' di loro animi , per l'
effenziale fervizio di Dio,
ed il più efemplare de-
coro della noftra Santif-
fima Religione ; ave co-
mandato ancora S. M. al
Delegato della fua Real
Giurifdizione , che infi-
nui anche in fuo Real
Nome al fopradetto Vi-
cario Generale .

Che per quanto riguarda
gli Ecclefiaticos Secolari,
o Regolari Inquifiti d'
Erefia , o di leggiero , o
veemente fofpetto della
medefima , come ancora
i Laici nel fola Reato d'
Erefia , o di altro delit-
to del privativo cono-
fcimento della fola Po-
teftà Ecclefiaticca fopra i
Laici a tenore del Ca-
pitolo VI. del Concor-
dato , detta Curia ordi-
naria Arcivefcovile, non
debbz procedere a cita-
zione , nè carcerazione ,
fe prima non esibifca a
S.M.

der a citazion , ni carcerazion , si no exhibe antes a S. M. el Proceso informativo ; y que despues haya obtenido la Real permission de poder executar la citazion , y la presion , y de proceder en adelante , interpuesta que avrà la sententia , antes de publicarla , y executarla , debba por la segunda vez exhibir a S. M. el proceso para ver assi en la primera , como en la segunda vez , si hayan sido tales actos formados por la via ordinaria , segun las leyes del Reyno , y las Graçias conçedidas a esta Ciudad.

Que dandose a los Reos la defenza , quando nõ tenga nada que esperar de ellos el Fisco , la misma Curia Arçobispal no los deba tener mas en los Criminales ni en otras Carzeles secretas , si nõ que deban dichos Reos estar en comun con todos los demas carçerados civiles , y que hayan la facultad como todos los demas de escrivir , y hablar a quien quieran , quando , y como lo deseen,

S. M. il processo informativo , e che dopo ottenuto il Real permesso di poter eseguire la citazione , e la prigionia , e di procedere avanti interposta , che avrà la sentenza , prima di pubblicarla ed eseguirla , debba per la seconda volta esibire a S. M. il processo , per vedere così nella prima , come nella seconda volta , se sieno stati tali atti formati per la via ordinaria , secondo le Leggi del Regno , e le Grazie concedute a questa Città.

Che dandosi a' Rei la difesa , quando non abbia altro da attenderne il Fisco , la medesima Curia Arcivescovile non debba tenergli più ne' criminali , nè in altre carceri segrete , ma che debbano detti Rei stare in comune con tutti gli altri carcerati civili , e che abbiano la facoltà , come gli altri di scrivere , e parlare a chi vorranno , quando e come lo desidereranno , e lo chiederanno , senz'obbligo di ottenerne la licenza ; alli quali Rei debba darli

leen , y lo pidan , sint obligacion de obtener la liçençia , a los quales Reos deba darse un Avogado de proponerse vez por vez en cada occurrençia por VV. SS. y de aprobarse por S. M.; el qual Avogado deberà usar toda dilicença , y atencion en sù Patroçinio a fin que queden los sobredichos Reos , exemptos de todo su dannoso perjuizio.

Finalmente , que en todas las citaciones de hazerse tanto por las causas de Feè , quanto por qualquiera otra causa ordinaria , assi de los Reos principales Ecclesiasticos , o Legos , como de los solos testimonios Legos , deba la mencionada Curia Arçobispal expresar la causa especifica del delicto , por el qual sean expedidas las dichas citaciones.

Ademas se ha servido S.M. ordenar al mismo Delegado de su Real Jurisdiccion , que las sobredichas Reales providenzias por lo venidero , sean hechas por el mismo , con Cartas Circulares a todos los demas Arçobispos , y Obispos del Rey-

no

un' Avvocato da propor-
si volta per volta in cia-
scuna occorrenza dalle
SS. VV., e da approvarsi
da S. M., il quale Avvo-
cato dovrà usare tutta
la diligenza , ed atten-
zione nel lor patrocinio,
affinchè restino i sopra-
detti Rei esenti da ogni
loro dannoso pregiudizio.

Finalmente , che in tut-
te le citazioni da farsi
tanto per le cause di Fede,
quanto per qualsivoglia
altra causa ordinaria , co-
sì di Rei principali Ec-
clesiastici , o Laici , co-
me de' soli Testimonj
Laici , debba la menzion-
ata Curia Arcivescovi-
le esprimere la causa spe-
cifica del delitto , per la
quale siasi spedite le det-
te citazioni .

Di più si è servita
S.M. ordinare al medesimo
Delegato della sua Reale
Giurisdizione , che le so-
pradette Reali providen-
ze per l' avvenire , si dia-
no dal medesimo con let-
tere circolari a tutti gli
altri Arcivescovi , e Ve-
scovi del Regno per lo-
ro intelligenza , ed ese-
cuzione , significando lo-
ro altresì , che nel difen-
sivo

no para su inteligencia, y execucion, significandoles igualmente; que en el defensivo de los Reos, deberá intervenir un Avogado en sus Curias Ecclesiasticas, de eligirse por S. M. por medio de la Camera de Sancta Clara, despues que S. M. avrà visto el Proceso informativo, y dado la permission de procederse en adelante.

Todo lo que me ha mandado S.M. pasar a la noticia de VV. SS. para que se hallen en su inteligencia, y manifestarles al mismo tiempo, como lo executó, su Real gratitud a la vigilancia, y zelo de VV. SS. en esta dependencia, pues han sido muy justificandos sus recursos, para que no quedasen perjudicadas las gracias a este Reyno acordadas, las quales siempre que se pretendan vulnerar, obtendran VV. SS. por medio de sus recursos, y sueplicas a S.M. la inviolable observancia. Dios guarde a VV. SS. muchos años como deseo. Palacio y Diziembre 29. de 1746.

El Marques Brancone.
Senores Diputados del Sancto Ofizio.

livo de' Rei dovrà pur intervenire un' Avvocato nelle loro Curie Ecclesiastiche da eleggersi da S. M. per mezzo della Camera di Santa Chiara dopo che S. M. avrà veduto il processo informativo, e data la permissione di procederli avanti.

Tutto ciò mi ha comandato S.M. passarlo alla notizia di loro Signori, affinché ne abbiano l'intelligenza, e manifestar loro nel medesimo tempo, come l'eseguisco, la sua Reale gratitudine alla vigilanza, e zelo di loro Signori in questa dipendenza, poichè sono stati molto giustificati li loro ricorsi, acciocchè non restassero pregiudicate le Grazie accordate a questo Regno, le quali semprechè si pretendano vulnerare, ne otterranno loro Signori per mezzo de' loro ricorsi, e suppliche a S. M. la inviolabile osservanza. Dio guardi le SS. VV. molti anni come desidero. Palazzo a' 29. Dicembre 1746. = Il Marchese Brancone.

Signori Deputati del Sant'Officio.

A LOS DIPUTADOS
DEL SANCTO OFICIO.

A Viendo el Delegado de la Jurisdiccion en execucion de las ordenes del Rey de 29. del proximo pasado respectivas a los processos formados por la Curia Arçobispal de esta Ciudad en materia de Fee, representado a S.M. de aver dado a todo exacta execucion, y que el Vicario General de dicha Curia aviendo recibido con toda la debida resignacion las insinuaciones que le fueron hechas por el mismo Delegado de la Real Jurisdiccion, en sequela de las mismas, le ha enviado por medio del Canonigo Atanasio Fiscal de la misma Curia el sello, las Patentes, y los Billetes, asegurandole dicho Fiscal en voz, y en nombre del referido Vicario General de aver sido yà trasmitido el Diacono Don Angel Petrella al Arçobispo de Capua, y de aver sido quitada la inscription de *Sanctum Officium* y substituida en su vez la de *Archivium*; aver sido çerrada la ventanilla que corre-

ALLI DEPUTATI
DEL SANT' OFFICIO.


A Vendo il Delegato della Real Giurisdizione, in esecuzione de' gli ordini del Re in data de' 29. del proximo passato riguardanti i Processi formati dalla Curia Arcivescovile di questa Città; in materia di Fede, rappresentato a Sua Maestà di aver dato a tutto esatta esecuzione, e che il Vicario Generale della sudetta Curia, avendo ricevuto con tutta la dovuta rassegnazione, le insinuazioni che gli furono fatte dallo stesso Delegato della Real Giurisdizione, in sequela delle medesime gli ha inviato per mezzo del Canonico Atanasio Fiscale della stessa Curia il Suggello, le Patenti, ed i biglietti, assicurandolo il detto Fiscale a voce, ed in nome del riferito Vicario Generale di essere stato già trasmesso il Diacono D. Angelo Petrella all' Arcivescovo di Capua, e di essere stata tolta la Iscrizione del *Sanctum Officium*, e di esservi sostituita in sua vece quella di

spondia a las estancias, y de estar quitado el Cruzifixo, y la Rueda, empleadas en consecuencia en otro uso; assi mismo de aver sido mutado el nombre de *Carzeles del Santo Oficio* en el de *San Francisco y San Pablo*, pues cada una de a quellas *Carzeles* tiene su nombre particular; me ha mandado S.M. pasar a VV. SS. la noticia, como executo, de todo lo expresado, para que se hallen en su intellicencia. Dios guarde a VV. SS. muchos anos como deseo. Palacio y Enero 5. de 1647. = El Marques Brancone .

Senores Diputados del Santo Oficio .

Archivium; di essere stata chiusa la picciola finestra, che corrispondeva alle stanze, e di essersi tolto il Crocifisso, e la Ruota, impiegati in conseguenza in altro uso, come altresì di essersi mutato il nome delle *Carceri del Santo Oficio*, in quello di *S. Francesco*, e di *S. Paolo*; a cagionchè ciascheduna di quelle *Carceri* tiene il suo nome particolare; Mi ha ordinato Sua Maestà passare a loro Signori la notizia, come l'eseguo, di tutto il detto di sopra, affinché ne stiano sull'intelligenza. Dio guardi loro Signori molti anni, come desidero = Palazzo li 5. Gennajo 1747. = Il Marchese Brancone.

Signori Deputati del Santo Oficio.



Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Sig.^{re} e Pñe Ofs.^{mo}

IL Re nostro Signore ha accolte con la paterna clemenza sua , le suppliche de' Deputati contra il Tribunale dell' Ufficio dell' Inquisizione , per la conferma ed osservanza delle sovrane risoluzioni del Re Cattolico , suo augusto Padre , intorno alla ordinaria processura delle Curie ecclesiastiche in cause di Fede . Inerendo perciò la Maestà Sua alle accennate paterne determinazioni , ed avendo egualmente a cuore il mantenimento delle grazie , e de' privilegj del Regno , la sicurezza de' suoi Popoli , e la pubblica tranquillità dello Stato ; vuole , che si rinnovi il regale stabilimento de' 29. di Dicembre del 1746. perenne monumento della sapienza , e della giustizia del Re Cattolico . A questo oggetto , degno della suprema sua

cura e provvidenza , mi comanda , che io , qual Delegato di sua regal Giurisdizione , replichi a tutti gli Arcivescovi , e Vescovi del Regno la mia enciclica , data a' 31. di Dicembre del 1746. come fo a V.S. Illustrissima con la presente , inferendola quì di parola a parola ; ed è questa , che segue .

Illustriss. e Reverendiss. Signore e Padrone Ofs. Non è entrato mai in dubbio il regale animo di S. M., che nelle occorrenze delle cause di Fede voglia V.S. Illustrissima attentare di altramente procedere , che con la sua Curia , e co' Ministri ordinarj della medesima , con la sua facoltà ordinaria , e con la forma parimente ordinaria , stabilita da' sacri canoni , anteriormente alla nascita del preteso , e mai tra noi non conosciuto

to Tribunale del S.Ufficio, ed autorizzata dalle leggi, dalle grazie, e da' privilegj del Regno; in maniera che la processura delle medesime non debba in quanto alla forma, nè in quanto alla sostanza, in minima parte esser differente da quella di tutte le altre cause ecclesiastiche criminali. Si è degnata solamente la M. S. ordinarci, che per la più facile, ed esatta osservanza di questa gelosa parte della ecclesiastica disciplina del nostro religiosissimo Regno, come pure per la equità de' giudizi canonici, e per togliere ogni ombra di sospetto a' nazionali, e in conseguenza per la pubblica quiete, e per lo maggior servizio di Dio, e decoro della Santa Religione, si è degnata, replico, ordinarci insinuare a V. S. Illustris.

I. Che per quel che riguarda gli ecclesiastici secolari, o regolari, inquisiti di eresia, ovvero di leggiero, o veemente sospetto della medesima, come pure, rispetto a' laici, nel solo delitto dell'

eresia, o di altro delitto del privativo conoscimento della sola Potestà Ecclesiastica sopra di essi laici a tenore del Cap. VI. del Concordato: cotesta sua Curia ordinaria, come sopra, non debba procedere nè a citazione, nè a carcerazione dell'inquisito, ecclesiastico, o laico, se non esibisca prima a S. M. il processo informativo, e non abbia dipoi ottenuto il regal permesso di potere eseguire la citazione, o la carcerazione, e di poter procedere avanti nella causa. E interpostasi dalla Curia la sentenza, prima però di pubblicarla, e di eseguirla, debba V. S. Illustris. per la seconda volta esibire a S. M. il processo, per vederli così nella prima, come nella seconda esibizione, se tali atti sieno stati formati per la via ordinaria, e secondo le leggi, e le grazie concesse al Regno.

II. Che nel difensivo da darsi al reo, si astenga la Curia di tenerlo riservato, o in criminale, ma debba rilasciarlo alla larga, e in comune con

tutti gli altri carcerati civili, affinchè più traluca la notorietà del giuridico procedimento canonico: con godere il reo la giusta facoltà di scrivere, e parlare a chiunque, quando, e come lo desidera, per la propria e legale sua difesa, senza obbligo di averne a chiedere, ed ottenere la licenza. E a tale effetto, in vista della prima esibizione del processo, nel tempo istesso che S. M. accorderà la licenza di proseguirsi la causa, destinerà, per mezzo della Regal Camera di S. Chiara, un' Avvocato, che avrà il carico d' intervenire in tutti gli atti della difesa del reo, con usare ogni diligenza e attenzione nel di lui patrocinio, affinchè il reo rimanga esente da ogni suo dannevole pregiudizio, ed il pubblico da' giusti concepiti timori.

III. E finalmente, che in tutte le citazioni da farsi in cotesta Curia ordinaria, come sopra, tanto per le cause di Fede, quanto per qualunque altra causa ordinaria, così de' rei principali, ec-

clesiastici, o laici, come de' soli testimoni laici, si debba dalla medesima Curia esprimere la causa specifica del delitto, per cui sieno spedite le suddette citazioni.

Coteste medesime salutari economiche provvidenze, in vista degl' inconvenienti nati sopra questa importante materia, sono state da me parimente, di sovrano regale ordine, comunicate sì a questa Arcivescovil Curia, come circolarmente a tutte le altre del Regno. Ben vede V. S. Illustriss., che le stesse vengono al piissimo animo della M. S. dettate dalla suprema legge del Governo, la quale la obbliga in coscienza a sottrarre i vassalli da ogni violenza, e mantenere il Pubblico tranquillo, e immune da ogni perniciosa novità; a rischio d'incorrere i refrattarj nella sua regale indignazione; e di essere per conseguenza trattati, come volontarj perturbatori dello Stato. Io seguendo per la mia parte il regale incarico, di cui mi trovo onorato col regal dispac-

cio de' 29. del cadente per la Segreteria di Stato dell' Ecclesiastico ; at- tendo, che V. S. Illustriss. cominci la sua dal darmi riscontro d' aver ricevuta questa mia lettera. E mi confermo. Napoli 31. Dicembre 1746. Monsignore il Vescovo di . . . Affezionatiss. ed obligatiss. serv. Niccola Fraggianni.

Dopo averle dunque io ripetute le divise sovra- ne ordinazioni, son sicu- ro, che faran da lei rice- vute con pieno suo piacere, e religiosamente eseguite.

Inoltre mi comanda Sua Maestà, che in questa oc- casione la prevenga, co- me fo: Che benchè veg- ga la Maestà Sua sempre più la necessità di dar ri- paro agli abusi, che la sperienza vuole, che si temano; nondimeno de- gnandosi con la clemen- tissima sua moderazione procedere lentamente al rimedio, si contenta, fi- no ad altro ordine, di rin- novare l'osservanza delle leggi del Regno circa le stampe: proibendo d'im-

primerli editti, o qualun- que altra cosa dagli Arci- vescovi, da' Vescovi, e dagli altri Prelati del Re- gno, senza che ne preceda l' esamina, e la permis- sione della sua Regal Ca- mera di S. Chiara.

Ed affinchè tali stabili- menti rimangan fermi ed inviolabili, e loro si dia esatta e compiuta osser- vanza in ogni tempo; le soggiungo di dover far registrare la presente let- tera negli atti della sua Curia, e di mandarmene documento.

Finalmente per colmo di giusta di lei consolazio- ne, come di rispettoso vassallo, di buon patrio- ta, e di zelante ecclesia- stico, le rimetto copia di un nuovo regal dispaccio, indirizzato a' Deputati con- tra il Tribunale dell' U- ficio della Inquisizione. Io intanto mi raffermo.

Napoli il dì 20. di Set- tembre 1761. Monsignore il Vescovo . . . *Affeziona- tissimo, ed obligatiss. servo* Il Marchese Fraggianni.



COPIA DI REGAL DISPACCIO INDRIZZATO
A' SIGNORI DEPUTATI CONTRA IL
TRIBUNALE DEL SANTO UFFICIO.

GRate al Re, utili al Pubblico, e di universal sommo applauso sono le incessanti cure delle SS. VV. nell'invigilare per la conservazione di quelle grazie, e privilegj accordati a questo Regno da' suoi passati Sovrani, per li quali non solo non si è permessa mai quì l'introduzione del Tribunale del Santo Ufficio, ma nemmeno si tollera il minimo discostamento, che nelle cause di Fede faceffero le Curie Ecclesiastiche dall'ordinario sentiero giudiziale, secondo il comune ricevuto dritto canonico. Coerentemente a questi principj il Re, non meno de' passati Monarchi, impegnato a mantenere l'universal tranquillità di questo Regno volentieri ha inerito alle zelanti suppliche delle SS. VV. per l'esatta osservan-

za di quanto su questa materia fu ordinato dal Re Cattolico, suo Augusto Genitore. Perciò ha risoluto, doverfi rinnovare i Reali ordini da S. M. Cattolica emanati a' 29. di Dicembre del 1746. e che questi si debbano inviolabilmente osservare. A tale oggetto ha incaricato al Delegato della Regal Giurisdizione di replicare a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarij Prelati di questo Regno le medesime circolari lettere, che con la data de' 31. di Dicembre dello stesso anno 1746. egli inviò loro per regal comando, con nuovamente prescrivere, ed inculcare ad essi nel regal Nome la rigorosa osservanza di quanto allora da S. M. Cattolica fu disposto. Per ordine del Re partecipo alle SS. VV. questa

sta sua sovrana risoluzione, affinchè, stando Elle in tale intelligenza, possano sempre più, e con maggiore alacrità tener desto l'occhio della lor vigilanza, acciò le Leggi Pubbliche, le Grazie, e i Privilegj del Regno in



si dilicata materia non soffrano la minima infrazione.

Palazzo il dì 8. di Agosto 1761. Carlo de Marco.

A' Sig. Deputati contra il Tribunale del Santo Ufficio.

VAS
1521571